

Deve essere corrisposta l'indennità sostitutiva di preavviso nel caso di dirigente, notiziato tempestivamente del proprio collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, che però, nelle more, abbia ottenuto l'inidoneità assoluta al servizio (ex art. 8 del D.P.R. n. 171/2011) a far data proprio con la stessa di detto collocamento a riposo?

Preliminarmente si evidenzia che l'indennità sostitutiva di preavviso è l'istituto mediante il quale la parte che intende risolvere il rapporto di lavoro è tenuta a corrispondere all'altra a cagione del fatto che non abbia rispettato i termini -contrattuali o legali- stabiliti per il preavviso. In tal senso, l'indennità di preavviso è il risarcimento di un danno quantificato economicamente nella retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di lavoro non effettuato.

Invero, l'interruzione del rapporto di lavoro, tanto da parte del datore di lavoro che del dipendente, nel caso in cui non sia sorretta da una giusta causa (ovvero un inadempimento della controparte talmente grave da rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto), deve essere intimato con il preavviso stabilito dal contratto collettivo.

Il preavviso assolve, quindi, alla specifica funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto per la parte che subisce l'iniziativa del recesso.

Pertanto, constatato che l'Amministrazione ha comunque tempestivamente avvisato il dirigente della cessazione del proprio rapporto di lavoro nei termini coincidenti con la dispensa dal servizio resa dall'Autorità medica competente ai sensi del D.P.R. n. 171/2011, si ritiene che non sussistono i presupposti per corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso. Infatti, non risultano margini di un mancato guadagno per l'interessato giacché la risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente in parola era stata già regolarmente preavvisata da parte dell'Amministrazione.